

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SOCIOSANITARIA 8 aprile 2026, n. 61

**CONSULFOR S.R.L. \_ Proroga, ai sensi dell'art. 7 comma 6quater della L.R. n.9/2017, del parere favorevole di compatibilità rilasciato con D.D. n. 180 del 11/04/2024" ad oggetto "CONSULFOR S.R.L.\_ PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE, in relazione alla richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA' presentata dal Comune di Barletta, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione dell'hotel Itaca in una RSA di mantenimento anziani – di tipo A - di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 63 p.l., denominata "Itaca", da realizzarsi nel Comune di Barletta, in Viale Regina Elena n.58 - ASL BT".**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

**Vista** la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

**Vista** la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante "*Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali*";

**Vista** la D.G.R. n. 1154 del 04/08/2025 recante "*Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0". – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis.*";

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1657 del 29/10/2025, recante "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "*Modello Organizzativo Maia 2.0" e ss.mm.ii. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione*".

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 "*Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private*" e s.m.i., dispone, altresì, che:

- all'art. 7, comma 4 che "*Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza;*

- all'art. 7, comma 5 che *“Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l’autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell’autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale;*
- all'art. 7 comma 6 *“Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell’opera, non imputabili al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni.; (...)*
- all'art. 7 comma 6-ter *“6-ter. Per far fronte alle attuali condizioni della congiuntura economica, i pareri di compatibilità regionale di cui al comma 4 in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione anche per effetto di eventuali proroghe già concesse ai sensi del comma 6, sono ulteriormente prorogati di un anno. Detta proroga opera di diritto ed è subordinata alla comunicazione dell’interesse ad avvalersene, presentata dal titolare dell’autorizzazione alla realizzazione di cui al comma 5 al dirigente della sezione regionale competente prima della scadenza del termine di validità attualmente in corso”;*
- all'art. 7 comma 6quater *“6-quater. Per continuare a far fronte alle attuali condizioni della congiuntura economica, i pareri di compatibilità regionale di cui al comma 4, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche per effetto di eventuali proroghe concesse ai sensi dei commi 6 e 6 ter, sono ulteriormente prorogati di un anno. Detta proroga opera di diritto ed è subordinata alla comunicazione dell’interesse ad avvalersene, presentata dal titolare dell’autorizzazione alla realizzazione di cui al comma 5, al dirigente della sezione regionale competente, prima della scadenza del termine di validità attualmente in corso. Alla comunicazione dell’interesse ad avvalersi della proroga sono allegati copia del titolo abilitativo edilizio conseguito, o della pratica presentata al competente ufficio comunale, completa dei prescritti elaborati progettuali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”*

Con **Determinazione Dirigenziale n. 180 del 11/04/2024**, notificata in data 15/04/2024, la scrivente Sezione esprimeva *“parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Barletta in relazione all’istanza presentata dalla società Consulfor S.r.l. – PI 06167260725 - con sede legale in Modugno, Via Paradiso n.18, per l’autorizzazione alla realizzazione di RSA di mantenimento anziani di tipo A di cui al R.R. n. 4/2019, denominata “Itaca” con dotazione di n.63 posti letto suddivisi in n. 5 nuclei come di seguito riportato:*

<i>Piani</i>	<i>Numero Nuclei</i>	<i>Posti letto</i>
<i>Primo piano</i>	<i>1</i>	<i>14</i>
<i>Secondo piano</i>	<i>1</i>	<i>14</i>
<i>Secondo piano</i>	<i>1</i>	<i>10</i>
<i>Terzo piano</i>	<i>1</i>	<i>12</i>
<i>Terzo piano</i>	<i>1</i>	<i>13</i>

da realizzarsi nel Comune di Barletta, Viale Regina Elena n.58; con la **prescrizione** che la società Consulfor Srl, invii entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto, **il contratto di locazione commerciale definitivo** relativo all’immobile situato nel Comune di Barletta, Viale Regina Elena n.58, **senza la clausola riportata nelle premesse da “E’ concesso alla locataria di sublocare l’immobile liberamente a società del suo stesso gruppo” sino a “alle opportune garanzie assicurative fideiussorie.”**; con la precisazione che in

caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.;

e con l'ulteriore precisazione che:

- i. *Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società "Consulfor Srl" – PI 06167260725 - con sede in Modugno, Via Paradiso n.18 e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;*
- ii. ***è assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;***
- iii. *la società Consulfor Srl è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data 20/06/2023, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/10292 del 13/07/2023, dall'integrazione documentale del 10/08/2023, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0011692 del 10/08/2023 ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019;*
- iv. *successivamente al rilascio, da parte del Comune di Barletta, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla società Consulfor S.r.l. alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;*
- v. *iv. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 63 posti letto di Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n.4/2019 si rinvia all'art. 7.3.3 del R.R. n. 4/2019;*
- vi. *il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale."*

In ottemperanza alla prescrizione imposta nella predetta DD 180 del 11/04/2024, il legale rappresentante della società Consulfor S.r.l, trasmetteva alla scrivente Sezione con pec del 30/04/2024, acquisita al prot. di questo Ente al n. 209636 del 02/05/2024, la scrittura privata di modifica del contratto di locazione sostituendo la clausola *"E' concesso alla locataria di sublocare l'immobile liberamente a società del suo stesso gruppo" sino a "alle opportune garanzie assicurative fideiussorie."* con *"È vietato alla locataria di sublocare l'immobile a terzi e/o società anche se dello stesso gruppo. È vietata la cessione del contratto a qualsiasi titolo e ragione essendo il presente contratto sottoscritto intuitus personae pena la risoluzione del contratto."*

Con **pec del 20/06/2024**, acquisita in pari data al prot. di questo Ente al n. 309002, il Comune di Barletta trasmetteva alla scrivente la Determinazione Dirigenziale n. 1013 del 12/06/2024 con cui la Dirigente dell'Area III – Welfare del Comune di Barletta rilasciava l'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione dell'Hotel Itaca in una Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n.4/2019 denominata *"Itaca"* da realizzarsi in Barletta alla via Regina Relena n. 48 con dotazione di n. 63 p.l.

Con **pec del 27/02/2026**, acquisita al prot. di questo Ente al n. 110423 del 02/03/2026, il legale rappresentante della Consulfor S.r.l. comunicava alla scrivente Sezione l'interesse di volersi avvalere della proroga di cui all'art. 7, co.6-quater della L.R. n.9/2017 secondo cui *"6-quater. Per continuare a far fronte alle attuali condizioni della congiuntura economica, i pareri di compatibilità regionale di cui al comma 4, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche per effetto di eventuali proroghe concesse ai sensi dei commi 6 e 6 ter, sono ulteriormente prorogati di un anno. Detta proroga opera di diritto ed è subordinata alla"*

*comunicazione dell'interesse ad avvalersene, presentata dal titolare dell'autorizzazione alla realizzazione di cui al comma 5, al dirigente della sezione regionale competente, prima della scadenza del termine di validità attualmente in corso. Alla comunicazione dell'interesse ad avvalersi della proroga sono allegati copia del titolo abilitativo edilizio conseguito, o della pratica presentata al competente ufficio comunale, completa dei prescritti elaborati progettuali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione."*

Alla predetta comunicazione veniva allegata la seguente documentazione:

- Autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con cui il legale rappresentante della Consulfor S.r.l. dichiarava *"l'osservanza e che non vi è stata alcuna modifica in ordine al progetto socio sanitario, edilizio, tecnologico e di ricettività già notificato alla Regione Puglia con istanza di cui al parere di compatibilità ex art. 7 della l.r. n.9 del 2017 conseguito con la Determina regionale n. 180 del 2024 e la relativa autorizzazione alla realizzazione del Comune di Barletta su richiamata"*;
- Documento di riconoscimento del Sig. Perruggini Antonio, in qualità di legale rappresentante della società Consulfor S.r.l.;
- Segnalazione certificata di inizio attività alternativa al Permesso di Costruire;
- SCIA alternativa al Permesso di costruire \_ Relazione tecnica di asseverazione.

L'art. 7 della L.R. 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), prevede:

- comma 4. *"Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza."*;
- comma 5. ***"Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale."***

Il parere favorevole di compatibilità, rilasciato con la sopra richiamata DD n. 180 del 11/04/2024, ha validità fino al **11/06/2026** (termine calcolato dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione da parte del Comune di Barletta \_ 12/06/2024 \_ con l'aggiunta di 2 anni), ai sensi dell'art.7, commi 4 e 5 della L.R. n. 9/2017.

Rilevato che il legale rappresentante della società Consulfor S.r.l. comunicava alla scrivente Sezione in data **27/02/2026**, e quindi *"prima della scadenza del termine di validità attualmente in corso"*, di volersi avvalere della proroga del parere di compatibilità di cui alla DD n. 180 del 11/04/2024 per un ulteriore anno, ai sensi dell'art. 7, co.6-quater della L.R. n.9/2017.

Per tutto quanto sopra riportato,

si propone di rilasciare alla società Consulfor S.r.l., ai sensi dell'art. 7, comma 6-quater della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., **la proroga del termine di validità del parere di compatibilità rilasciato con DD n. 180 del 11/04/2024** (termine calcolato dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione da parte del Comune di Barletta \_ 12/06/2024 \_ con l'aggiunta di due anni\_ 11/06/2026), **per un ulteriore anno, con scadenza del termine previsto 10/06/2027**, termine entro il quale il legale rappresentante della società Consulfor S.r.l.

dovrà presentare istanza di autorizzazione all'esercizio per una Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n. 4/2019 per n. 63 posti letto pari a n. 5 nuclei, denominata "Itaca" da realizzarsi nel Comune di Barletta alla via Regina Relena n. 48, in mancanza della quale si procederà all'avvio del procedimento di decadenza del citato parere di compatibilità.

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE**

La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- neutro
- non rilevato

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di rilasciare alla società Consulfor S.r.l., ai sensi dell'art. 7, comma 6-quater della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., **la proroga del termine di validità del parere di compatibilità rilasciato con DD n. 180 del 11/04/2024** (termine calcolato dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione da parte del Comune di Barletta \_ 12/06/2024 \_ con l'aggiunta di due anni \_ 11/06/2026), **per un ulteriore anno, con scadenza del termine previsto 10/06/2027**, termine entro il quale il legale rappresentante della società Consulfor S.r.l. dovrà presentare istanza di autorizzazione all'esercizio per una Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n. 4/2019 per n. 63 posti letto pari a n. 5 nuclei, denominata "Itaca" da realizzarsi nel Comune di Barletta alla via Regina Relena n. 48, in mancanza della quale si procederà all'avvio del procedimento di decadenza del citato parere di compatibilità.
- di notificare il presente provvedimento:
- al legale rappresentante della società Consulfor S.r.l. ([consulfor@pec.it](mailto:consulfor@pec.it))
- al Comune di Barletta ([dirigente.servizisociali@cert.comune.barletta.bt.it](mailto:dirigente.servizisociali@cert.comune.barletta.bt.it))

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 18 del 15 giugno 2023;
- a. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

- b. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- c. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
- d. il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
- e. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 213/DIR/2026/00065

Sottoscrittori Proposta:

- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali  
Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia  
Antonia Lorusso

Firmato digitalmente da:

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali  
Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia  
Antonia Lorusso

Il Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria  
Elena Memeo